

# IL COMMERCIO FRIULANO

NOTIZIARIO QUINDICINALE DELL'UNIONE PROV. FASCISTA DEI COMMERCianti  
DI UDINE

PUBBLICITÀ: Prezzo per mm. di altezza (larghezza una colonna): Commerciali L. 2 il  
mm. - Finanziari - Necrologie - Concorsi - Aste - Comunicati - Sentenze ecc. L. 4 il mm.  
Cronaca L. 3 il mm. - Rivolgenti a Bogarelli & Chizzoni, via S. Francesco 1 g. Udine,  
tel. 9-59 - Milano, via Vivaio 10, tel. 70-333

ANNO XXIII - N. 4

UDINE, 1 MARZO 1944 - Anno XXII E. F.

Sped. in abb. postale II. gruppo

## Regularizzazione di pagamenti di natura commerciale e finanziaria fra l'Italia e la Germania

In data 30 gennaio 1944 XXII sono stati conclusi fra l'Italia e la Germania nuovi accordi per regolare i pagamenti di natura commerciale e finanziaria fra i due Paesi nonché per liquidare sollecitamente il «conto generale» e il «conto trasferimenti vari», istituiti il 16 settembre 1934.

Tali accordi sono entrati in vigore il giorno della loro firma con effetto sino al 31 dicembre 1944 e potranno essere prorogati.

Con la presente circolare riportiamo le norme da seguire per l'esecuzione degli accordi anzidetti, precisando che per «Germania» deve intendersi, oltre alla Germania propriamente detta, anche il Protettorato di Boemia e Moravia ed i Paesi occupati (Belgio, Governatorato Generale, Norvegia, Olanda, Serbia e Banato).

### A) - NUOVO CONTO GENERALE

1) Applicabilità.  
Attraverso il nuovo conto generale saranno regolati:

a) le merci fornite dall'Italia alla Germania, e, rispettivamente dalla Germania all'Italia, dopo il 15 settembre 1943, compresi tutti i costi accessori di natura generale e particolare;

b) tutti i pagamenti che venivano fin qui effettuati attraverso il «conto trasferimenti vari»;

c) i trasferimenti di capitali e di redditi di capitali dall'Italia alla Germania;

d) i trasferimenti di capitali dalla Germania in Italia da parte di cittadini della Germania, del Protettorato di Boemia e Moravia e dei Paesi occupati qualora le somme trasferite non rappresentino ricavi di liquidazioni di capitali italiani in Germania o redditi dei medesimi (vedi punti a) o b) del successivo comma B);

e) gli altri pagamenti che l'Istituto Nazionale per i Cambi con l'Estero e la Deutsche Verrechnungskasse decideranno di comune accordo.

2) Cambio da applicare ai versamenti dei debitori italiani.  
Per i debiti espressi in Marchi del Reich i versamenti nel predetto conto verranno effettuati al cambio di Lit. 10 = RM. 1 come in precedenza fissato.

Per i debiti espressi in altre valute e precisamente in quelle del Protettorato di Boemia e Moravia e dei Paesi occupati, si convertirà preventivamente l'importo del debito in Marchi sulla base dei seguenti cambi:

Corone boeme 10. — = 1 RM.  
Zloty 2. — = 1 RM.  
Corone Norv. 1.759 = 1 RM.  
Dinari 20. — = 1 RM.  
Belgas 2.50 = 1 RM.  
Fiorini ol. 0.753 = 1 RM.

3) Pagamenti ai creditori italiani.  
Il pagamento ai creditori italiani dagli importi versati a loro favore avrà luogo, seguendo l'ordine cronologico dei versamenti eseguiti in Germania, sulla base del già citato cambio di RM 1 = Lit. 10 e nei limiti delle disponibilità.

Per il periodo intercorrente tra il giorno del versamento all'Istituto di compensazione germanico e il giorno di pagamento in Italia nessun interesse è dovuto da questo Istituto.

4) Provvigioni.  
Sui versamenti effettuati dai debitori italiani dovranno essere corrisposti all'Istituto Nazionale per i Cambi con l'Estero una provvigione dell'1,50 per mille, minimo Lit. 2, e un importo fisso di Lit. 2 quale rimborso di spese postali e stampati.

La provvigione ed il rimborso predetti, sono comprensivi degli eventuali diritti, commissioni, spese, ecc. spettanti alle Banche intermediarie nei confronti dei loro clienti importatori ed esportatori.

### B) - CONTO INTERIM SPECIALE (Zwischenkonto)

Gli accordi citati prevedono inol-

tre l'istituzione di un nuovo conto, denominato «conto interim speciale» (Zwischenkonto), per il tramite del quale verranno trasferiti dalla Germania in Italia:

a) i ricavi provenienti dalla liquidazione di capitali italiani in Germania;

b) i redditi di crediti, ipoteche, obbligazioni ed altri titoli, partecipazioni, affitti, canoni ed altri redditi ricorrenti, il tutto proveniente da investimenti di capitali italiani in Germania, come gli utili aziendali italiani nella Germania stessa;

c) le eccedenze ottenute dall'attività di assicurazioni svolta da Rappresentanze italiane in Germania.

Cambio da applicare.

Il cambio che sarà applicato ai pagamenti effettuati ai creditori italiani per tali trasferimenti sarà precisato con una prossima circolare.

### C) - TRAFFICO TURISTICO

I pagamenti relativi al traffico turistico verranno effettuati attraverso i nuovi conti generali.

La cessione dei Marchi turistici ai viaggiatori diretti in Germania avverrà secondo le modalità fin qui stabilite; in quanto al cambio di cessione dei titoli turistici in Marchi questo viene fissato, fino a nuovo avviso, in Lit. 8.40 per ogni Marco.

### D) - LIQUIDAZIONE DEL VECCHIO CONTO GENERALE

Allo scopo di giungere ad una sollecita liquidazione dell'attuale «conto generale» è stato convenuto che i seguenti pagamenti saranno regolati, entro i termini per essi qui sotto precisati, attraverso questo conto e quindi al cambio di 7,6045:

1) le obbligazioni scadute prima del 16 settembre 1943 e non ancora pagate;

Nei casi in cui la scadenza dei debiti inerenti allo scambio di merci non possa essere chiaramente accertata, varrà il giorno dell'arrivo della merce in Italia. In tal caso la liquidazione attraverso il vecchio «conto generale» avverrà soltanto se la merce sia arrivata in Italia prima del 16 settembre 1943;

2) i ricavi di vendite di merci che sono state date in consegna prima del 16 settembre 1943;

3) restituzioni di anticipi, depositi a fronte di aperture di credito, acconti, pagamenti in garanzia e simili importi, concernenti contratti conclusi prima del 16 settembre 1943 e non ancora coperti da forniture di merci.

La regolazione delle operazioni di cui ai sopra indicati numeri 1), 2) e 3) dovrà aver luogo, per quanto riguarda i pagamenti dell'Italia verso la Germania, entro il 29 febbraio 1944 XXII.

4) I trasferimenti di sostanze patrimoniali e di utili di cittadini germanici residenti in Italia in quanto di proprietà dei medesimi già all'8 settembre 1943.

Ciò vale anche per le Filiali italiane di ditte germaniche, cioè per quelle ditte nelle quali la partecipazione del capitale germanico ammonta al 25 %.

In questi casi il versamento dovrà avvenire entro il 31 marzo 1944 XXII

5) I crediti di cittadini germanici (senza riguardo al loro domicilio) verso lo Stato italiano derivanti dalle norme italiane sui danni di guerra o da simili disposizioni, quando il sinistro abbia avuto luogo prima del 16 settembre 1943. Questo regolamento vale anche per le Filiali italiane di ditte germaniche (vedi punto 4, seconda linea), in quanto si tratta di capitali germanici impiegati nelle Filiali medesime.

6) I pagamenti derivanti da contratti di assicurazione fra persone o ditte germaniche o Compagnie di assicurazione italiane, scaduti prima del 16 settembre 1943, e, reciprocamente, i pagamenti, pure scaduti

prima del 16 settembre 1943, derivanti da contratti di assicurazione fra persone e ditte italiane e Compagnie di assicurazione germaniche,

7) i saldi reciproci derivanti dal traffico di riassicurazione fra Compagnie di assicurazione e di riassicurazione italiane e germaniche purchè tali saldi si riferiscano al periodo anteriore al 16 settembre 1943,

8) le eccedenze ottenute prima del 16 settembre 1943 dall'attività di assicurazione svolta da rappresentanze germaniche in Italia e da trasferirsi alle sedi centrali delle Compagnie di assicurazione germaniche (per le eccedenze ottenute dall'attività di assicurazione svolta da rappresentanze italiane in Germania vedi punto c) del comma B),

i casi particolari saranno regolati di comune accordo fra l'Istituto Nazionale per i Cambi con l'Estero e la Deutsche Verrechnungskasse.

### E) - LIQUIDAZIONE DEL CONTO TRASFERIMENTI VARI

Il «conto trasferimenti vari» viene chiuso e tutte le operazioni fin qui passate attraverso questo conto saranno regolate per il tramite del «nuovo conto generale».

### Addizionale straordinaria di guerra all'imposta generale sull'entrata

Si richiama nuovamente l'attenzione delle Ditte commerciali sull'obbligo della corresponsione dell'Addizionale straordinaria di guerra all'imposta Generale sulla Entrata, a termini del Decreto Legge 3 giugno 1943 XXI N. 452, onde le stesse non incorrano nelle gravose sanzioni comminate.

Si rammenta inoltre che sui numeri 19 - 20 del 29 dicembre u. s. e 1 del 20 gennaio c. a. di questo periodo, sono stati pubblicati importanti chiarimenti sulle modalità di corresponsione dell'imposta stessa.

### MODULI

I moduli da usarsi per i versamenti in Italia sono i Mod. 4 bis a Import — con l'avvertenza che essi dovranno essere muniti in alto di stampiglia recante l'indicazione di «nuovo conto generale» quando il versamento si riferisca a questo conto.

L'Istituto Nazionale per i Cambi con l'Estero e la Deutsche Verrechnungskasse sono esonerati da ogni e qualsiasi responsabilità per danni o pregiudizi comunque derivanti dall'applicazione degli accordi in oggetto.

## Assegnazioni e autorizzazioni alla vendita ed alla utilizzazione di legname per uso locale

Come è noto, il Ministero dell'Economia Corporativa, Ufficio Legname, con circolare n. 5 del 21 settembre 1943 XXI, al punto 4° disponeva:

«E' d'esclusiva competenza di questo Ufficio la concessione di assegnazioni e di svincoli e sblocchi di legname per:

a) ricoveri antiaerei ed opere di difesa in genere;

b) miniere ed industrie estrattive in genere;

c) servizi del Ministero dei Lavori Pubblici (Genio Civile), Ufficio mobilitazione, energia elettrica, baraccamenti, case popolari ed operaie);

d) Monopoli di Stato;

e) ferrovie sia dello Stato che private;

f) marina mercantile;

Le assegnazioni e gli svincoli e sblocchi di legname per gli usi predetti dovranno pertanto essere richiesti esclusivamente a questo Ufficio che li disporrà, normalmente, sulla quota di propria competenza.

Le richieste di legname per le miniere, cave e torbiere, tanto di legname già allestito, quanto di lotti boschivi atti alla produzione di detto legname debbono dagli interessati essere sottoposte al preventivo esame ed al visto dei competenti Uffici minerari.

Per i fabbisogni delle Amministrazioni statali si provvederà di regola con assegnazioni di lotti boschivi alle amministrazioni stesse».

Nella stessa circolare, il punto 7° stabiliva:

«Tutte le assegnazioni e gli svincoli di legname occorrente per usi differenti da quelli indicati al n. 4° saranno disposti dai Consigli Provinciali dell'Economia sulla quota a propria disposizione. Le relative richieste dovranno essere sottoposte a rigorosi controlli onde attuare una rigida selezione e riservare i quantitativi di legname disponibili ad usi di preminente interesse. Dovranno quindi essere senz'altro respinte quelle richieste di legname che sono destinate a finalità non strettamente necessarie nell'attuale periodo, quali ad esempio parchetti e pavimenti di legno, rivestimenti interni di abitazioni ed arredamenti da negozi ed uffici, sostituzione col legname di materiale di uso vietato come cemento, ferro, ecc.: costruzione di attrezzature sportive, arredamenti e riparazioni di ambienti per manifestazioni sportive, attrezzature pubblicitarie, ecc. Occorre altresì tener presente che attualmente vige il divieto di qualsiasi costruzione civile, per cui tale selezione dovrà attuarsi anche per le richieste di legname destinato alla costruzione di case di abitazione, case rurali, stabilimenti, capannoni, ecc. a meno che dette costruzioni non risultino debitamente autorizzate in deroga al divieto di carattere generale a norma delle disposizioni in vigore.

Questo Ufficio si riserva la facoltà di controllare gli svincoli e le assegnazioni concesse dai Consigli sulla quota a loro disposizione e di decidere sugli eventuali ricorsi degli interessati

Le Ditte richiedenti assegnazioni e sblocchi e svincoli di legname non hanno facoltà di stabilire preventivamente la qualità del legname da ritirare ma dovranno ricevere il legname nella così detta «qualità tombante», tranne i casi in cui la scelta della qualità sia ritenuta indispensabile in ragione della specifica destinazione del legname e sia debitamente comprovata.

Ciò premesso, per norma delle ditte interessate, riportiamo qui di seguito il testo integrale della Circolare n. 6 in data 11 gennaio 1944, del Ministero dell'Economia Corporativa, Servizio per l'Industria, Uffici Legname, sull'argomento in oggetto.

Con riferimento al punto 7° della circolare n. 5 del 21 settembre 1943 si precisa che quest'ufficio non concederà sulle quote B alcuna assegnazione o autorizzazione delle vendite (svincoli) alla utilizzazione di legname da lavoro e di legname compensato se non per usi militari compresi fra quelli indicati nel punto 4 della circolare stessa. Pertanto tutte le domande intese ad ottenere assegnazioni, autorizzazioni alla vendita ed all'autorizzazione sulla quota B per usi diversi da quelli sopraindicati non dovranno assolutamente essere trasmesse a questo Ufficio. Nel caso che le ditte indicate come fornitrici non abbiano sulla quota di competenza dei Consigli il legname richiesto, il bisogno dei richiedenti potrà essere soddisfatto sulle giacenze di altre ditte che abbiano disponibilità nella quota predetta, oppure, qualora si consentita dai bisogni stessi con altra specie di legname sempre sulla quota A. Al riguardi si fa presente che per molti impieghi il legname non resinoso può benissimo sostituire il resinoso di cui vi è assai scarsa quantità e che deve quindi essere riservato ad usi di preminente interesse.

Per far fronte alle necessità relative agli usi di cui al punto 7 della circolare sopracitata (che si manifestano nell'ambito della propria provincia, ciascuno Consiglio, nel caso che non abbia la disponibilità sulla propria quota, dovrà segnalare periodicamente il fabbisogno a quest'Ufficio che vi provvederà, nei limiti del possibile, mediante spostamenti di legname dalla quota B alla quota A, oppure disponendo rifornimenti da altre Province.

Le richieste dovranno essere accompagnate dalla situazione delle disponibilità alla data delle richieste stesse. Analoghe richieste dovranno essere fatte per i morali, la travatura U. F. ed il tavolame di 40 mm. e altri di abete e pino nonché per compensato, affinché anche tali assortimenti i Consigli abbiano a disposizione qualche quantitativo per gli usi sopraindicati.

Con il materiale che a seguito dei provvedimenti di questo Ufficio entrerà nella propria quota, ciascun Consiglio dovrà curare il soddisfacimento delle

(Continua in II pagina)

## Abbigliamento

### Prezzi dei cappelli da uomo

Il Comitato Prezzi ha segnalato che qualche commerciante di cappelli di feltro pratica nelle vendite prezzi oscillanti sino a L.300 e oltre, anziché da L. 85 a L. 170 come fissati dal provvedimento P.285 del 28-5-1942.

In proposito si fa presente ai commercianti di cappelli che i prezzi dei cappelli sono tutt'ora bloccati secondo il provvedimento sopra citato e che ogni variazione deve essere regolata secondo il Decreto del Duce del 6 dicembre 1943, che stabilisce fra l'altro le sanzioni del caso per i contravventori alle disposizioni vigenti in materia.

### Vigilanza prezzi prodotti tessili e dell'abbigliamento

Pubblichiamo la seguente lettera dall'Ente del Tessile Nazionale:

«Con riferimento all'art.7 del Decreto in data 7-1-1944 del Commissariato Nazionale dei Prezzi ed in relazione alle istruzioni diramate ai Capi delle Province ed ai Capi degli Uffici di Vigilanza Prezzi delle singole Prefetture, si informa che la circolare n.4 del detto Commissariato che fissa le norme relative al funzionamento delle squadre di vigilanza sui consumi industriali, stabilisce al comma c) quando segue:

«Vigilanza sull'applicazione su tutti gli articoli esposti al pubblico dei cartellini portanti l'indicazione del rispettivo prezzo di

vendita. A questo proposito deve chiari che i cartellini forniti dall'Ente del Tessile Nazionale a norma dei DD.MM. 16-3-1941 e del 16-8-1941 sono da ritenersi validi agli effetti dell'art.7 del Decreto del Commissariato Nazionale dei Prezzi del 7-1-1944.

Tutti i tessili e le confezioni immessi al consumo anche se muniti di stampigliatura in cimosa, dovranno recare i predetti cartellini da richiedersi agli uffici dell'Ente del Tessile Nazionale in Milano, via Meravigli n.2.

### Computo dell'indennità di presenza agli effetti assicurativi

Si comunica che il Ministero dell'Economia Corporativa, in merito al computo dell'indennità di presenza agli effetti assicurativi, aderenti in pieno alla tesi sostenuta dalla nostra Confederazione, si è così espresso con nota 3 febbraio u. s.:

«Poiché i contratti collettivi, che hanno introdotto l'indennità di presenza, stabiliscono che essa non deve essere considerata come retribuzione e quindi non soggetta a contribuzione, finché non sia diversamente disposto, dato il valore di legge che hanno i contratti medesimi, non può di tale indennità imporsi l'obbligo di alcun contributo. In tale senso pertanto sono state date istruzioni all'Istituto Naz. Fasc. Infortuni sul lavoro invitandolo ad impartire d'urgenza le direttive alle proprie sedi».

### Agli esercenti

Siate rigidi nel respingere la pressione che il cliente esercita per ottenere somministrazioni non consentite.

E' meglio perdere questo genere di clientela che oggi dà esempio di grave incoscienza, piuttosto che subire la vergogna di essere additati al pubblico disprezzo.

## Assegnazione ed autorizzazione alla vendita del legname da lavoro

(Continuazione dalla I pagina)

cessità anzidette che si manifestano nell'ambito della propria Provincia.

Al riguardo si richiamano le disposizioni contenute nel punto 7 della già citata circolare n. 5 e si rinnova ai Consigli, soprattutto a quelli delle provincie prevalentemente consumatrici, l'invito a distribuire il legname con criteri di massima parsimonia, evitando in ogni caso di esaurire le proprie scorte. Si raccomanda anzi che, dell'ambito della disponibilità della propria quota, ciascun Consiglio mantenga delle riserve con le quali fronteggiare i fabbisogni locali assoluti ed inderogabili (casse funebri, riparazioni urgentissime, ecc.). Ciò in quanto data l'attuale situazione dei trasporti, eventuali assegnazioni disposte dal nostro Ufficio sulle giacenze di altre Provincie, possono incontrare notevoli difficoltà di esecuzione, mentre questo Ufficio può trovarsi, per provvedere alle necessità di superiore interesse, nella impossibilità di disporre spostamenti di legname della propria quota.

Ad evitare che il legname resti immobilizzato in quota B presso ditte detentrici che non abbiano possibilità di destinarlo a commesse per usi di carattere militare e compresi nei punti 4 della soprarichiamata circolare n. 5, i Consigli, nell'eseguire gli spostamenti dalla quota B alla quota A che saranno autorizzati da quest'Ufficio, potranno, qualora lo ritengano opportuno, dare la precedenza al legname detenuto dalle ditte stesse. In relazione al recente passato, è invalso l'uso da parte di qualche Consiglio di svincolare legname sulla quota di competenza di quest'Ufficio senza che ricorrano quegli estremi d'urgenza e di assoluta od inderogabile necessità per i quali è stata consentita tale facoltà.

Si invitano pertanto i Consigli ad usarne soltanto quando gli estremi stessi ricorrano, e si precisa che in caso contrario i provvedimenti adottati non saranno convalidati.

## Registro delle ditte

### Cessazioni

- 31840 - Tardivello Giuseppe - Udine - via Bartolini 5 - Calzature al minuto - Cessata il 31 dicembre 1943.
- 35256 - Fantin Angelo e C. - Barcis - Sfruttamento boschi - Cessata in data 27 novembre 1943.
- 11751 - Giacomuzzi Ida - Emonzo - Esercizio osteria - Cessata il 1. gennaio 1942.
- 31289 - Biffi Alessandro - Sede Vicenza e filiale Latisana - Oreficeria e orologeria e affini - Cessata in data 1. dicembre 1943.
- 23534 - Ramotto Ermenegildo Luigi - Lauco - Osteria - Cessata in data 1. dicembre 1943.
- 10153 - Guldenbrein Uberto - Malborghetto - Valbruna - Carpentiere - Cessata in data 10 febbraio 1943.
- 4760 - De Sabbata Lino - Premariacco - Osteria - Cessata in data 1. ottobre 1943 per decesso del titolare.
- 23680 - Beltrame Italo Tobia - Remanzacco - Osteria - Cessata in data 31 ottobre 1943 per decesso del titolare.
- 1912 - Grofnauer Angelo - Resiutta - Osteria - Cessata in data 2 marzo 1943 per decesso del titolare.
- 25680 - Cruciani Giordano - S. Daniele del Friuli - Albergo - Cessata in data 10 dicembre 1943.
- 3381 - Gerussi Edoardo - S. Vito al Tagliamento - Caffè e liquori - Cessata in data 17 settembre 1943 per decesso del titolare.
- 32075 - Dri Ubaldo - Tricesimo - Ambulante dolci frutta e verdura - Cessata in data 23 marzo 1942.

### Variazioni

- 33662 - Impresa Lavori Appalti e costruzioni «I.L.A.C.» - Sacile - Impresa costruzioni edili in genere - In data 1. novembre 1943 modificati gli articoli 5, 6, 7, 8, 11, 13 e 14 dell'atto costitutivo e nominato un secondo gerente nella persona dell'ing. Arrigo Tallon.
- 6504 - Piani Mario - Cervignano - Deposito Legnami e materiali da costruzione, segheria, lavorazione del legno e del mobile, commercio di combustibili solidi - In data 5 dicembre 1943 costituitosi in società di fatto con i figli Piani Ernesto e Lionello.
- 7144 - Sasso Marino - Chiusaforte - Commercio vini all'in-

- grosso, osteria, e autotrasporti - In data 16 dicembre 1943 sospensione di ogni attività.
- 14162 - Bortolussi e Marson - Maniago - Impresa costruzioni - In data 1. settembre 1943 prorogata la durata della società al 24 novembre 1945.
- 12894 - Rosa Pietro e Figli - Maniago - Fabbrica e commercio coltellerie - In data 31 dicembre 1943 recessione del socio Rosa Oreste fu Pietro e subentrato nella società il Signor Rosa Quinto fu Pietro.
- 10886 - Bragutti Romano - Palmanova - Fabbro - In data 6 dicembre 1943 nominato procuratore generale il proprio figlio Bragutti Athos.
- 18951 - Esente Enrico - Pasian di Prato (S. Caterina) e filiale in Pozzuolo del Friuli (Zugliano) - Macelleria - In data 1. dicembre 1943 cessata la macelleria in Zugliano di Pozzuolo del Friuli.

### Nuove iscrizioni

- N. 35529 - Emporio Materiali Edilizi - «E.M.E.» (Società in nome collettivo) - Palmanova - Compravendita all'ingrosso di materiale edilizio e di macchinari inerenti alle costruzioni.
- N. 35534 - Bardelli Antonio - Pasian di Prato (Colloredo) - Ambulante frutta e verdura.
- N. 35522 - Vendramini & Cappelletti - (Società di fatto) - Pasiano di Pordenone - Impresa edile.
- N. 35525 - Vuerich Michele - Pontebba - Taglio boschi e vendita legnami all'ingrosso.
- N. 35523 - Battiston Luigi - Pordenone - Sartoria da uomo.
- N. 35528 - Bruni Leonilde ved. Beltrame - Remanzacco - Osteria.
- N. 35536 - Casalotti Leonida - Remanzacco (Cernegons) - Osteria.
- N. 35538 - Toneatti Domenico - Pietro - Sesto al Reghena (Verisio) - Mediatore.

**Erika** DITTA ELIOS ORTOLANI UDINE  
Piazza Duomo N. 5  
Telefono 4-20

Macchine per Scrivere e da Calcolo  
Duplicatori - Accessori - Dattilografia  
OFFICINA SPECIALIZZATA  
per riparazioni di qualsiasi macchina

## Imposta sull'entrata

### Forniture ai Comandi Germanici

A soluzione di dubbi sollevati circa l'applicazione dell'imposta generale sull'entrata nei confronti dei Comandi e delle Truppe Germaniche il Ministero delle Finanze, con determinazione 3 febbraio 1944 n. 31526, ha dichiarato che l'esenzione da detta imposta compete:

a) per le entrate relative a forniture di materiali e merci che le ditte Italiane effettuano nei confronti dei Comandi dei citati Corpi militari Germanici, come pure per somministrazioni di vitto ed alloggio effettuate ai detti Corpi dai ristoranti ed alberghi, a condizione che i documenti probatori delle anzidette forniture e somministrazioni siano intestati ai Comandi e Corpi militari e non ai singoli militari;

b) per le entrate conseguite in dipendenza di atti economici diversi dalle forniture di merci e materiali, quali appalti, riparazioni di navi, riparazioni di macchine, ecc. Ai sensi del disposto dell'art. 25 della legge 19 giugno 1940, n. 762, i documenti che per gli atti economici accennati, vengono scambiati con i Corpi Militari Tedeschi dislocati in Italia, essendo relativi ad atti economici esenti dall'imposta sulla entrata, debbono essere assoggettati alla tariffa ordinaria di cui all'art. 52 della tariffa alleg. A al R. Decreto Legge 30 Dicembre 1923, n. 32 68, successivamente modificata;

c) le fatture relative a somministrazioni di energia elettrica a reparti militari germanici dislocati in Italia, così come per tutti gli atti economici in genere (forniture, appalti, somministrazioni ecc.) posti in essere da ditte nazionali nei confronti dei Corpi Militari Germanici dislocati nel territorio Italiano, che non danno luogo ad entrata imponibile agli effetti della legge 19 giugno 1940, n. 762, ancorché i relativi documenti risultino intestati, anziché ai detti Comandi, a quelli Militari Italiani o di altre Autorità Italiane che debbano provvedere al pagamento dei corrispettivi, purché dai censuati documenti risultino che trattasi di forniture, prestazioni, ecc. eseguite nei confronti dei Comandi Germanici.

Resta conseguentemente esclusa ogni e qualsiasi esenzione nei confronti dei singoli militari appartenenti all'Esercito Germanico che per conto proprio acquistino direttamente merci o prodotti o richiedano somministrazioni di servizi.

## Protesti cambiari

Elenco dei protesti cambiari elevati in Provincia di Udine nel mese di Gennaio 1944:

- Dagli Elenchi del Tribunale di Udine
- Bernardelli Alfredo, Udine.
  - Berardi Cesare, Udine.
  - Bertollo Luigi, Udine.
  - Caminiti Cosimo-Pietro, Udine.
  - Del Zotto Francesco, Udine.
  - Di Monte Cecconi-Mario, Udine.
  - Ellero Giovanni-Battista, Udine (3 effetti).
  - Sartor Giovanni, Udine (2 effetti).
  - Spangaro Antonio, Udine.
- Dagli Elenchi del Tribunale di Pordenone
- Basso Antonio e Mariuz Italia, Pordenone.
  - Tei dr. Raimondo, Sacile.

DIFFONDETE IL COMMERCIO FRIULANO

## BANCA CATTOLICA DEL VENETO

SOCIETA' ANONIMA - Capitale Sociale L. 50.000.000  
Riserve L. 6.050.000

SEDE SOCIALE e DIREZIONE GENERALE in VICENZA

Sedi: BASSANO DEL GRAPPA - BELLUNO - MESTRE (Venezia) - PADOVA - ROVIGO - TREVISO - UDINE - VICENZA

Filiali minori nei principali centri delle rispettive zone

Emissione gratuita di propri assegni circolari  
Tutte le operazioni di Banca alle migliori condizioni

## RUBRICA DEI QUESITI

SI DOMANDA se gli aiuto commessi di salumeria debbono considerarsi impiegati ai fini dell'imposta di R. M.

Gli aiuto commessi di salumeria, quando esercitano mansioni strettamente attinenti alla loro qualifica, non possono considerarsi impiegati ai fini dell'imposta di R. M. ma rientrano nelle categorie operale, poiché le mansioni da essi esplicite sono di natura manuale e non si concretizzano in alcuna di quelle attività di collaborazione per le quali potrebbe essere riconosciuta la qualifica impiegatizia.

SI DOMANDA se le trasferte e diarie corrisposte a operai, per la parte soggetta a tassazione e cioè per il 40%, debbono o meno concorrere con il salario ordinario ai fini di determinare se si è raggiunto il minimo imponibile per l'applicazione dell'imposta di R. M. o del contributo 2% sui salari degli operai.

Non si dovrebbe tenere conto per la formazione del minimo imponibile, delle diarie e trasferte quando queste abbiano carattere di aleatorietà, accidentalità e occasionalità, mentre concorrono a detta formazione (per il 40%) le diarie o trasferte che vengono corrisposte all'operaio non in via saltuaria, accidentale e occasionale, ma in via normale o in relazione ad esigenze che si ripetono costantemente.

SI DOMANDA con quale maggiorazione va compensato il lavoro effettuato in giorni feriali oltre l'orario normale.

Si precisa che il lavoro straordinario va compensato con la maggiorazione del 15%.

SI DOMANDA se al personale operaio che gode delle ferie in misura di sette o dieci giorni all'anno deve essere corrisposto il salario relativo a sette o a dieci giorni lavorativi, anziché la normale retribuzione come se egli fosse al lavoro.

Al dipendente deve essere pagata la normale retribuzione per i giorni di ferie (7 o 10) come se egli avesse prestato continuativamente il pro-

## SENTENZE

### Il Pretore di Udine

In data 10 febbraio 1944 ha pronunciato il seguente decreto contro Franzolini Dante fu Tommaso e di Bertolini Teresa nato il 22 gennaio 1896 a Udine, ivi residente, via Cividale 224; imputato dei reati di cui agli art. 516 C. P. e 22-16 Regol. 9 maggio 1929 n. 994 per avere il giorno 13 gennaio 1944 in Udine posto in vendita latte alimentare che all'analisi risultò anacquo e scremato.

(Omissis)  
Condanna il suddetto alla pena di L. 100 di multa e L. 100 di ammenda ed ordina la pubblicazione del decreto per estratto nel giornale *Il Commercio Friulano*.

Il Cancelliere  
F.to Furlanis

## olivetti

Macchine per scrivere  
Contabili e da Calcolo  
Schedari Synthesis Olivetti

Concessionaria esclusiva per le zone di Udine e Gorizia

Ditta Enrico Tudelli  
UDINE Via Mercatovecchio, 19 - Telef. 12-26  
Via Cavour, 2 - Telef. 8-00  
GORIZIA Corso Vittorio Emanuele, 20  
Telef. 7-07

prio lavoro nell'azienda e cioè al lavoratore che sta in ferie 7 giorni si dovrà corrispondere la settimana di salario e non una settimana più un giorno.

SI DOMANDA da quale ora ha inizio e a quale ora ha termine il lavoro notturno e come deve essere retribuito.

Il lavoro notturno è quello effettuato nelle ore considerate notturne dai contratti collettivi di lavoro. Va compensato con la retribuzione oraria maggiorata della percentuale stabilita nei contratti. In mancanza di

## Provvedete in tempo,

se non l'avete ancora fatto, a mettere al sicuro i valori che tenete in casa! La loro custodia è una continua preoccupazione per voi. La maggior avvedutezza, la maggior diligenza, la maggior buona volontà non possono fornirvi sufficiente garanzia contro il furto, l'incendio, il deterioramento, lo smarrimento dei valori custoditi in casa, in locali necessariamente non attrezzati in modo conveniente! Nell'attuale stato di guerra questi pericoli sono considerevolmente aumentati. Provvedete quindi sollecitamente, per la vostra tranquillità, ad affittare una cassetta di sicurezza presso la Cassa di Risparmio di Udine. Titoli dello Stato, azioni, gioielli, argenteria, documenti di qualsiasi genere, troveranno sistemazione sicura nel moderno impianto corazzato fatto appositamente costruire dalla CASSA DI RISPARMIO DI UDINE nei locali di via Zanon n. 25, con sistemi che offrono la maggiore sicurezza e comodità.

Il fitto è minimo, massime le garanzie, limitato però il numero delle cassette ancora disponibili.

Per informazioni potrete rivolgervi sia agli sportelli della CASSA DI RISPARMIO DI UDINE in Via del Monte n. 1 sia agli sportelli dell'Esattoria Comunale in Via Zanon n. 25. Il servizio cassette di sicurezza funziona anche presso le Filiali di Cervignano, Latisana, Pordenone, S. Daniele e Tolmezzo.

**Dr. G. FALESCHINI**  
MEDICO CHIRURGO  
SPECIALISTA  
MALATTIE VENEREE e PELLE  
Riceve: 10-12.30; 15-16.30; 18-19.30  
UDINE: Vicolo Brovedan 6  
Telefono 13-66  
(da piazza delle Erbe a via Zanon)

**Prof. S. STEFANINI**  
Docente Clinica Pediatrica  
R. Università di Bologna  
Primario Ospedale Civile  
Specialista Malattie dei BAMBINI  
Via Roma 16 - Tel. 15-63  
Riceve 11-13 15-17

Specialista  
**MALATTIE DEGLI OCCHI  
E DIFETTI DELLA VISTA**  
**Dr. MICHELE SONZIO**  
UDINE - Via Zanon 16 - tel. 12-34  
Consultazioni:  
tutti i giorni dalle 10-12 15-17

**MALATTIE NERVOSE**  
**Dr. L. MEZZINO**  
già assist. Clinica neuropatologica  
R. Università di Napoli  
Medico Ospedale Psichiatrico  
UDINE - Via Volturmo, 33  
Riceve ore 13-15

**CASA DI CURA**  
**Dr. F. PELIZZO**  
Specialista per le malattie  
**d'ORECCHIO - NASO - GOLA**  
presso la Clinica Otorinolaringologica  
della R. Università di Firenze  
UDINE - Via Riva 32 - Telef. 682  
dalle 9 alle 12 - dalle 14 alle 17

## BANCA DEL FRIULI

Sede e Direzione Centrale: UDINE  
Capitale L. 4.000.000,-; Riserve L. 11.725.000,-

FILIALI:  
ARTEGNA - AVIANO - BUIA - CASARSA - CERVIGNANO  
DEL FRIULI - CIVIDALE DEL FRIULI - CODROIPO - CORDENONS - CORDOVADO - CORMONS - FAGAGNA - GEMONA  
DEL FRIULI - GORIZIA - GRADISCA D'ISONZO - GRADO - LAVISANA - MANIAGO - MOGGIO UDINESE - MONFALCONE - MONTEREALE CELLINA - MORTEGLIANO - OVARO - PALMANOVA - PALUZZA - PONTEBA - PORDENONE - PORTOGRUARO - SACILE - S. DANIELE DEL FRIULI - S. GIORGIO DI NOGARO - S. VITO AL TAGLIAMENTO - SPILIMBERGO - TARENTO - TARVISIO - TOLMEZZO - TORVISCOSA - TRICESIMO - VALVASONE

RECAPITI:  
AZZANO X - CANEVA DI SACILE - CLAUZZETTO - FAEDIS - LIGNANO BAGNI - MEDUNO - POLCENIGO - TALMASSONS TRAVESIO - VENZONE

ESATTORE CONSORZIALI:  
AVIANO - MEDUNO - MOGGIO UDINESE - PONTEBA - NIMIS - OVARO - PALUZZA - PORDENONE - S. DANIELE DEL FRIULI - S. GIORGIO DI NOGARO - S. VITO AL TAGLIAMENTO - TORVISCOSA

LA BANCA DEL FRIULI  
quello che in FRIULI raccoglie nel FRIULI distribuisce

norme contrattuali, il lavoro notturno è, a tutti gli effetti, da considerarsi lavoro normale; è altresì normale il lavoro notturno effettuato in dipendenza di regolare turno di servizio preventivamente stabilito.

**GIUSEPPE PIVETTA**  
Direttore responsabile  
UDINE - ARTI GRAFICHE FRIULANE  
Via Treppo 1 - Telef. 2-52

**Dott. L. BADER**  
Specialista primario ORTOPEDIA  
-TRAUMATOLOGIA già assistente  
volontario all'ISTITUTO RIZOLI  
di BOLOGNA ha RIPRESO  
L'AMBULATORIO e riceve MARTEDÌ  
ore 13-17 presso Casa di  
Cura dr. Castellani - Udine T. 1-84.

**CASA DI CURA PER  
MALATTIE DEGLI OCCHI**  
del Dott. T. BALDASSARRE  
SPECIALISTA  
Visite e consulti 11.30-12.30 15-17  
UDINE - VIA DUCA D'AOSTA  
(già Cussignacco) n. 5 - Tel. 360  
Aut. Pref. 8775 Udine 8-6-928

**MALATTIE DEGLI OCCHI  
DIFETTI DI VISTA**  
**Prof. A. ALIQUO'-MAZZEI**  
Doc. della R. Università di Padova  
Primario dell'Ospedale Civile  
UDINE - Via N. Sauro 1 - tel. 5-22  
Riceve: 11-12.30 e 15-17

**Dr. ERMES FAIONI**  
MEDICINA GENERALE  
MALATTIE REUMATICHE  
SCIATICA  
Ambulatorio via Rauscedo n. 1  
dalle 13.30 alle 15 - Tel. 16-49

**Dott. G. PAOLINI**  
Medico Chirurgo Specialista  
Malattie della Bocca e Denti  
Riceve ore 9-12 e 14-19  
UDINE - Via Vittorio Veneto, 54

**Dott. B. PITTONI**  
Medicina Generale e Chirurgia  
minore anche a domicilio  
si è trasferito  
RICEVE alle 10  
in CASA CURA CAVARZERANI  
Via Treppo 16 - Telef. 334  
Abit. VIA SAVORGNANA 22